

Direzione Legislazione Opere Pubbliche

Principali novità normative e giurisprudenziali

20 aprile 2026 – 24 aprile 2026

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

***** *****

APPALTI PNRR: ADOTTATE LE LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE PER LA CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI E LA RENDICONTAZIONE FINALE DI TARGET E MILESTONE

La Struttura di Missione PNRR, d'intesa con l'Ispettorato Generale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha adottato le **linee guida** recanti "*Indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone*".

Ciò, al fine di fornire chiarimenti interpretativi e indicazioni operative uniformi in ordine alle modalità di conclusione degli interventi e alle evidenze documentali richieste ai fini della rendicontazione, della dimostrazione del raggiungimento dei target e milestone del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativi ad interventi attuati dai Comuni e da loro associazioni.

Tali indicazioni si collocano, infatti, nel contesto della fase finale del Piano e mirano a garantire uniformità nelle procedure di rendicontazione, nonché certezza nella dimostrazione del raggiungimento di target e milestone richiesti a livello europeo.

Di seguito, l'illustrazione delle **principali previsioni** di interesse.

Paragrafo 1 – "Premesse"

Il paragrafo in commento, anzitutto, individua l'**ambito di applicazione** di tale provvedimento, chiarendo che le indicazioni ivi contenute sono riferite agli **interventi** per i quali l'**evidenza documentale** è incentrata sul **certificato di ultimazione dei lavori** e/o sul certificato di regolare esecuzione/fornitura/verifica di conformità.

Le misura interessate sono riportate nell'allegato 1, sez. A e sez. B.

In particolare, vengono individuati **30 programmi di investimenti del PNRR** che sono soggetti alle indicazioni della circolare. Si tratta, tra gli altri, di tutte le misure PNRR inerenti l'edilizia scolastica, la rigenerazione urbana (come i PINQuA e i PU), e lo sviluppo del trasporto rapido di massa (TBM) e ciclovie.

Restano **esclusi** dall'applicazione delle linee guida **gli investimenti della Missione 3**, che comprende principalmente le opere ferroviarie di competenza di RFI.

Al contempo, le linee guida specificano che, in linea generale, le amministrazioni titolari (Ministeri) **possono, ove ritenuto opportuno, estendere** l'applicazione delle disposizioni a ulteriori misure del PNRR, qualora la verifica degli obiettivi sia basata sul certificato di ultimazione dei lavori, sul **certificato di regolare esecuzione**, sul certificato di verifica di conformità, oppure **su altra documentazione equivalente prevista dalla normativa** (vedi anche *infra*).

Viene altresì sottolineato che, ai sensi della normativa europea, l'erogazione delle risorse del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza **resta comunque subordinata alla dimostrazione del conseguimento dei risultati**, sulla base di evidenze verificabili, coerenti e complete, suscettibili di controllo da parte della Commissione europea, della Corte dei conti europea e delle autorità nazionali competenti.

In tale quadro, viene richiesto ai soggetti attuatori di completare le attività **entro il 30 giugno 2026** per consentire alle amministrazioni titolari degli interventi di rispettare il termine del **31 agosto 2026**, indicato dalla Commissione Europea, per la finalizzazione di tutta la documentazione rilevanti ai fini della rendicontazione.

Ogni azione attuata successivamente, anche solo documentale, non potrà essere valutata dalla Commissione ai fini del conseguimento della milestone o del *target*.

Ciò, in linea con quanto già indicato nella circolare n. 22 del 19 settembre 2025, adottata dall'Ispettorato Generale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze e recante *“indicazioni operative in materia di gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione controllo degli interventi”* (vedi paragrafo 2).

Viene, infine, ribadito che l'eventuale mancato rispetto dei tempi comporterà l'inammissibilità della spesa e il mancato riconoscimento dei risultati conseguiti.

Paragrafo 2 – “Certificato di ultimazione dei lavori e certificato di regolare esecuzione/fornitura quale evidenza ai fini della rendicontazione PNRR”

Tale paragrafo chiarisce, anzitutto, che, ai fini della corretta attestazione della conclusione degli interventi finanziati dal PNRR, rileva il **certificato di ultimazione dei lavori**, redatto ai sensi della normativa vigente.

Ciò, naturalmente, per tutte le misure che, all'interno della Decisione di esecuzione del Consiglio del 25 novembre 2025 (CID), abbiano individuato, quale *evidenza*, il certificato di completamento dei lavori (ovverosia il certificato di ultimazione dei lavori o un documento equivalente per interventi di servizi o forniture).

Del resto, precisano le stesse linee guida, il certificato di ultimazione dei lavori costituisce atto formale previsto dalla disciplina vigente, rilevante ai fini della chiusura dell'esecuzione contrattuale poiché idoneo ad attestare la data di conclusione delle opere in conformità al progetto.

La **mancata produzione dello stesso o la non conformità del certificato di ultimazione dei lavori o del certificato di regolare esecuzione/fornitura rispetto alle indicazioni fornite nelle linee guida** in commento, dunque, comporta l'**impossibilità di validare** il raggiungimento del target PNRR e l'esclusione della spesa dal perimetro di ammissibilità.

Quanto al **contenuto minimo** del certificato *de quo*, il **sottoparagrafo 2.1** individua i seguenti elementi necessari:

1. *identificazione dell'intervento (missione, componente, investimento);*
2. *oggetto dell'appalto, sintetica descrizione e localizzazione dell'opera;*
3. *riferimenti contrattuali (contratto, importo, CIG, CUP e CLP);*

4. data di emissione del certificato, quale data rilevante ai fini della rendicontazione;
5. sottoscrizione del direttore dei lavori, dell'operatore economico e visto del RUP.

Al fine di garantire un'impostazione omogenea delle informazioni essenziali e di facilitare le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo, la struttura di Missione PNRR ha adottato un **modello di certificato per l'ultimazione dei lavori**, al quale i soggetti coinvolti possono fare riferimento, che ha allegato alle stesse linee guida (vedi all. n. 2).

Sul punto, si ricorda che, in generale, l'articolo 1, comma 2, lettera t), dell'Allegato II. 14 del Codice 36/2023 prevede che il certificato di ultimazione lavori sia emesso dal direttore dei lavori, dopo aver constatato, in contraddittorio con l'esecutore, lo stato di consistenza delle opere; lo stesso viene poi trasmesso al RUP, che ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In caso di riserve, si suggerisce, in via del tutto prudente e cautelativa, di **confermarle anche in sede di sottoscrizione della certificazione allegata alle presenti linee guida**, per evitare eventuali decadenze. Ciò, in attesa degli opportuni chiarimenti, da parte delle istituzioni competenti, che ANCE sta già sollecitando.

Qualora non sia possibile acquisire in un unico documento tutte le informazioni necessarie e le tre sottoscrizioni, le linee guida consentono poi al RUP, in via eccezionale, di redigere una **attestazione**, per così dire, "suppletiva", allegata alla documentazione di rendicontazione, recante le informazioni rilevanti (a titolo esemplificativo il verbale di fine lavori) e, ove necessario, idonea a integrare l'attestazione resa dall'operatore economico.

Viene altresì chiarito che, naturalmente, resta ferma la validità dei certificati già acquisiti e caricati sulla piattaforma *ReGiS*, laddove presentino i requisiti minimi sopra indicati, nonché i certificati già trasmessi alla Commissione europea nell'ambito delle procedure di rendicontazione e rispetto ai quali non sono state formulate osservazioni.

Qualora, invece, le informazioni necessarie non risultino già incluse nei certificati acquisiti e caricati sulla piattaforma *ReGiS*, tali elementi possono essere integrati mediante la presentazione di idonea documentazione aggiuntiva recante i dati mancanti, conformemente alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni Titolari ai fini delle attività di rendicontazione.

Ove previsto per la specifica misura, infine, al certificato dovrà essere allegata anche la documentazione integrativa richiesta ai fini della rendicontazione.

Al **sottoparagrafo 2.3**, viene precisato che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target e della riconducibilità temporale dell'intervento alle scadenze europee, **assume rilievo esclusivamente la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori**, restando irrilevante il maggior termine concesso all'operatore economico per il completamento delle **lavorazioni residuali**.

Ove quindi venga assegnato all'operatore un **termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavorazioni residuali di modesta entità**, tale circostanza non incide sulla utilizzabilità del certificato né sulla rilevanza temporale della data di emissione del certificato ai fini della rendicontazione PNRR.

Infine, al **sottoparagrafo 2.4**, viene chiarito il **rapporto tra certificato di ultimazione dei lavori e certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione**, confermando che le disposizioni relative alla presentazione del certificato di ultimazione dei lavori quale *evidence* ai fini della rendicontazione non trovano applicazione nei casi in cui sia stato già caricato sul sistema operativo ReGiS il certificato di collaudo o l'attestazione di collaudo dell'intervento o, nei casi previsti dalla normativa, il certificato di regolare esecuzione.

Il certificato o l'attestazione di collaudo, nonché il certificato di regolare esecuzione, infatti, presuppongono logicamente e giuridicamente l'avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori e ne superano gli effetti.

In tali casi, il certificato o l'attestazione di collaudo o il certificato di regolare esecuzione sono considerati sufficienti ed esaustivi ai fini della validazione del target PNRR, senza necessità di ulteriore produzione del certificato di ultimazione dei lavori.

Paragrafo 3 – “Chiarimenti in merito alle misure con scadenza europea T1/2026 (marzo 2026) e scadenze nazionali”

Tale paragrafo, con riferimento alle misure che, secondo la Decisione di esecuzione del Consiglio del 25 novembre 2025 (CID), **presentano una scadenza intermedia T1/2026 (marzo 2026)**, chiarisce che, ai fini della rendicontazione e della valutazione del raggiungimento degli obiettivi del PNRR, tale scadenza deve intendersi ricondotta al **termine T2/2026, ossia al 30 giugno 2026**.

L'allegato n. 4 alle linee guida in commento elenca le misure interessate da tale slittamento, tra cui, ad esempio, la M2C3I1.1 – *Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici*, la M2C4I4.1 - *Investimenti in Infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico* e la M5C2I2.3 – *Programma innovativo della qualità dell'abitare (PINQUA)*.

Tale chiarimento è, peraltro, coerente con quanto previsto **dall'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024 n. 19**, convertito con modificazioni dalla legge **29 aprile 2024, n. 56**, ai sensi del quale **le scadenze intermedie nazionali non producono effetti diretti ai fini della rendicontazione**, dell'adozione dei provvedimenti di definizione e della valutazione finale del conseguimento dei target e milestone, fermo restando l'obbligo per i soggetti attuatori di garantire la continuità e la regolarità delle attività di attuazione.

Sul punto, va altresì evidenziato che la **legge n. 50/2026, di conversione del decreto 24 febbraio 2026, n. 19 (cd DI PNRR)**, in relazione agli investimenti finanziati con le risorse del **PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026**, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo degli interventi previsti dai medesimi investimenti **siano in corso di esecuzione e rechino una data di ultimazione anteriore a quella indicata dal PNRR**, ha fissato **il termine per la conclusione dei lavori al 30 giugno 2026** (art. 1, comma 1 bis).

Ciò, anche ai fini dell'applicazione delle **penali** dovute per il ritardato adempimento.

Tale **termine si applicherà anche alle convenzioni, ai contratti di appalto e agli atti di obbligo** relativi agli investimenti PNRR con obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026, per i quali sia previsto un **termine di conclusione già scaduto alla data di entrata in vigore della predetta legge e non ancora ultimati a tale data**.

Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge, avvenuta lo scorso 21 aprile, lo **slittamento al 30 giugno del termine per l'ultimazione dei predetti interventi PNRR è di diritto inserito nel contratto o negli atti convenzionali**, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

Paragrafo 4 – “Chiarimenti in merito alle misure con scadenza europea al T2/2026 (30 giugno 2026)”

Per le misure che prevedono una scadenza europea fissata al **30 giugno 2026**, le linee guida in commento **confermano tale data**, affinché le operazioni di attuazione siano integralmente completate, così da consentire il rispetto **del termine inderogabile (di rendicontazione) del 31 agosto 2026**.

Solo **in casi limitati ed eccezionali, adeguatamente motivati** e previa richiesta del soggetto attuatore, le Amministrazioni Titolari possono disporre, con apposito provvedimento, **la conclusione degli interventi oltre il termine del 30 giugno 2026**, nel rispetto, comunque, del termine finale e non derogabile del **31 agosto 2026**.

Quanto poi agli interventi - individuati a seguito della revisione del Piano approvata con decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023 - per i quali l'ammissione a finanziamento sia intervenuta a seguito di **avvisi pubblici di selezione adottati negli anni 2024 e 2025**, il completamento delle operazioni di attuazione va assicurato, da parte delle amministrazioni titolari, entro e non oltre il **termine ultimo e inderogabile del 31 agosto 2026**.

Paragrafo 5 – “Indicazioni operative”

In tale paragrafo, la struttura di Missione PNRR fornisce, infine, alle amministrazioni titolari **indicazioni operative** al fine di assicurare uniformità e tempestività nella rendicontazione e piena tracciabilità delle informazioni rilevanti ai fini del raggiungimento di target e milestone del PNRR.

In particolare, viene anzitutto precisato che, qualora l'obiettivo europeo richieda, oltre al certificato di ultimazione dei lavori, anche **ulteriore documentazione, spetta all'Amministrazione titolare individuare i contenuti necessari a dimostrare il conseguimento degli obiettivi**.

Il certificato di ultimazione dei lavori, insieme all'eventuale documentazione integrativa, deve essere caricato sulla piattaforma ReGiS nell'ambito della fase di esecuzione dell'intervento (Esecuzione/Esecuzione lavori dell'iter di progetto).

Sotto il profilo temporale, fermo restando il rispetto della scadenza al 30 giugno 2026 per la conclusione degli interventi, viene previsto che **il certificato e ogni ulteriore documento utile a comprova del conseguimento del target o della milestone devono, di norma, essere caricati entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori** (servizi e forniture).

La **restante documentazione** ritenuta necessaria dalle Amministrazioni titolari ai fini delle attività di controllo, ivi inclusa, a titolo esemplificativo, la documentazione in materia di DNSH, **deve essere caricata entro quindici giorni dalla conclusione dei lavori**.

Le stesse amministrazioni sono, infine, invitate a supportare i soggetti attuatori, mettendo a disposizione, ove possibile, indicazioni operative organiche e complete, modelli e linee guida metodologiche per il calcolo dei target, nonché chiarimenti sulle tempistiche e sulle modalità della rendicontazione della spesa, che resta distinta, autonoma e successiva rispetto alla rendicontazione della performance.

Paragrafo 6 – “Disposizioni finali”

In tale paragrafo, si chiarisce, anzitutto, che l’obiettivo delle linee guida è quello di fornire un quadro di riferimento unitario per accompagnare i soggetti attuatori nella fase conclusiva di attuazione del PNRR, favorendo una gestione ordinata, coerente e conforme alle scadenze europee.

“Il rispetto delle indicazioni fornite - precisa il provvedimento in commento - assume rilievo esclusivamente ai fini delle attività di monitoraggio e rendicontazione PNRR”.

Da ultimo, le linee guida consentono alle amministrazioni titolari, ove ritenuto opportuno, di estendere l’applicazione delle indicazioni ivi contenute a **ulteriori misure PNRR, oltre quelle di cui all’allegato I**, qualora la verifica del conseguimento dei relativi milestone e target sia basata sul certificato di ultimazione dei lavori, sul certificato di regolare esecuzione, sul certificato di verifica di conformità, oppure su altra documentazione equivalente prevista dalla normativa vigente.

Tale estensione sarà disposta mediante apposita comunicazione delle Amministrazioni Titolari ai soggetti attuatori delle misure interessate, fermo restando il rispetto dei vincoli temporali sopra indicati.

La News integrale è disponibile anche sul Portale dell’ANCE ([clicca qui](#))

*** **

PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE “PNRR” (N. 19/2026)

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 91 del 20 aprile 2026 è stata pubblicata la **legge 20 aprile 2026, n. 50**, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”*.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il 21 aprile 2026.

Di seguito, l’illustrazione delle principali previsioni di interesse della **Direzione Legislazione Opere Pubbliche**.

Articolo 1- Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi PNRR

In sede di conversione del decreto, è stato introdotto, all'articolo in commento, il comma 1-bis che, in relazione **agli investimenti finanziati con risorse del PNRR aventi obiettivi finali da conseguire entro il 30 giugno 2026**, qualora le convenzioni, i contratti di appalto o gli atti di obbligo relativi agli interventi previsti dai medesimi investimenti **siano ancora in corso di esecuzione e indichino un termine di ultimazione anteriore** rispetto a quello previsto dal PNRR, **fissa il termine per la conclusione degli stessi al 30 giugno 2026**.

Ciò, anche ai fini dell'applicazione delle **penali** dovute per il ritardato adempimento.

A seguito dell'entrata in vigore della predetta legge, dunque, lo slittamento **al 30 giugno** del termine per l'ultimazione degli interventi *de quibus* è **di diritto inserito nel contratto** o negli atti convenzionali, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile.

Sul punto, va evidenziato che, la stessa disposizione precisa che, qualora gli interventi siano ultimati successivamente alla scadenza del termine originariamente previsto negli atti ma anteriormente al 30 giugno 2026, **non si procede al riconoscimento di premio di accelerazione**.

Le medesime disposizioni si applicano anche **ai casi in cui il termine di conclusione degli interventi**, previsto nelle convenzioni, nei contratti di appalto o negli atti di obbligo, **sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto** e gli interventi non risultino ancora ultimati a tale data.

Articolo 4 - "Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo"

Il comma 1 bis dell'articolo in commento, introdotto in sede di conversione, prevede che, per salvaguardare l'interesse primario alla realizzazione delle opere pubbliche finanziate con fondi del PNRR, l'amministrazione, **in caso di accesso** da parte dell'impresa appaltatrice a uno **strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza di tipo liquidatorio, dispone la risoluzione del contratto** al fine di garantire la conclusione dei lavori entro il termine fissato dalla fonte di finanziamento.

Alla risoluzione del contratto consegue **esclusivamente l'obbligo per l'impresa del pagamento delle penali da ritardo già maturate all'atto della risoluzione**, anche mediante escussione della garanzia definitiva presentata o compensazione dei crediti già maturati dall'impresa verso l'amministrazione.

Nei medesimi casi, l'amministrazione utilizza i crediti maturati dall'impresa prima del deposito della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza per l'integrale soddisfazione dei crediti retributivi, contributivi e previdenziali maturati dai lavoratori comunque impiegati nell'esecuzione dei lavori. I crediti residui sono, invece, versati alla massa attiva della procedura, secondo le norme vigenti.

A seguito della risoluzione del contratto, l'amministrazione **procede all'individuazione del nuovo contraente che subentra nell'esecuzione dei lavori**, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Il subentro avviene, in ogni caso, alle **medesime condizioni del contratto originario**. In caso di impossibilità, l'amministrazione può ricorrere alla **procedura negoziata senza pubblicazione del bando** per individuare il soggetto cui affidare il completamento dei lavori (comma 1-ter).

Da ultimo, lo stesso comma precisa che **non è opponibile all'amministrazione** un eventuale **contratto di cessione o affitto di azienda o ramo di azienda** stipulato dall'impresa appaltatrice nei sei mesi precedenti l'attivazione della procedura concorsuale o di composizione negoziata della crisi d'impresa.

Articolo 23 – “Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 - Componente 1 del PNRR”

L'articolo in commento, contenuto nella sezione VI, dedicata alle disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti, al comma 1, prevede che:

- Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi ferroviari finanziati in tutto o in parte a valere su **risorse PNRR**, per i quali, alla data di entrata in vigore del provvedimento in commento, non sia stato già raggiunto il **relativo target PNRR**, ivi inclusi quelli affidati al **contraente generale, RFI è autorizzata, fino al 30 marzo 2026**, ad erogare ai **sogetti affidatari**, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, **fino al 10 per cento dell'ammontare delle riserve** riferite agli **oneri già sostenuti** dall'affidatario alla data di entrata in vigore della disposizione stessa e ritualmente **iscritte** in contabilità alla medesima data sulle quali **non si sia già espresso** il CCT.
- L'importo è **erogato**, previa costituzione da parte dell'affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta di valore pari all'importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, **a titolo provvisorio e non comporta il riconoscimento delle pretese contenute nelle riserve**.
- Entro 270 giorni dall'avvenuta erogazione del predetto importo, l'affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve di cui al primo periodo al CCT che si esprime entro il termine di cui all'articolo 4 dell'allegato V.2 al Codice 36 (di norma, entro 15 giorni dalla comunicazione del quesito. I giorni possono diventare 20, in caso di particolari esigenze istruttorie).
- Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, **l'affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo**, e comunque entro il termine di quindici giorni, **l'importo ricevuto**, in relazione alle **riserve non sottoposte al CCT entro il predetto termine**, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme, RFI S.p.A. è autorizzata a escutere la garanzia.
- Sulla base delle determinazioni assunte dal CCT, l'importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione. In tali casi, la **determinazione del collegio consultivo tecnico assume l'efficacia di lodo contrattuale**.

Articolo 23-bis “Comunicazione della conclusione dei lavori per gli interventi finanziati dal PNRR, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e da programmi cofinanziati dall'Unione europea”

Tale articolo, introdotto in sede di conversione, **in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'UE**, prevede che:

- ✓ l'appaltatore comunichi senza indugio al direttore dei lavori e al responsabile unico del procedimento (RUP) **la conclusione dei lavori eseguiti dal subappaltatore;**
- ✓ in ogni caso, il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore (**DURC**), necessario ai fini del **pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) o del saldo finale successivi alla conclusione dei lavori** oggetto di subappalto, è **acquisito, entro 10 giorni dalla conclusione dei lavori medesimi**,
 - ✓ dalla **stazione appaltante** secondo le modalità ordinarie,
 - ✓ o direttamente dal **subappaltatore in caso di malfunzionamento**, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, delle banche di dati o dei sistemi di interoperabilità a esso connessi.

La News integrale è disponibile anche sul Portale dell'ANCE ([clicca qui](#))

*** **

RISERVE NEGLI APPALTI: IL MIT CHIARISCE QUANDO SCATTA LA DECADENZA

Con il parere n. 4241/2026 il MIT ha fornito chiarimenti in ordine all'iscrizione delle riserve negli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023.

In particolare, è stato richiesto se, tra gli atti idonei ai fini della tempestiva iscrizione delle riserve, possano ricomprendersi anche documenti diversi dal registro di contabilità, nonché quali effetti derivino dalla mancata iscrizione nel primo atto utile.

Il MIT ha chiarito che la nozione di "primo atto idoneo" deve essere intesa in senso ampio, ricomprendendo ogni atto dell'appalto inserito nel flusso procedimentale e idoneo sia a documentare l'insorgenza del fatto pregiudizievole sia a manifestare il dissenso dell'impresa, così da consentire alla stazione appaltante una tempestiva conoscenza della contestazione.

In tale ambito possono rientrare, a titolo esemplificativo, i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, i verbali di concordamento nuovi prezzi, gli ordini di servizio e, più in generale, gli atti sottoscritti nell'ambito dell'esecuzione nei quali l'impresa abbia occasione di formulare contestazioni.

È stato altresì precisato che eventuali note informali o comunicazioni non inserite nei documenti contabili ufficiali non sono idonee a sostituire l'iscrizione della riserva, pur potendo rilevare ai fini dell'obbligo di tempestiva informazione della stazione appaltante.

Il MIT ha inoltre chiarito che, qualora il fatto dannoso si verifichi prima della disponibilità del registro di contabilità, l'impresa è comunque tenuta a iscrivere la riserva nel primo atto idoneo successivo. La mancata iscrizione in tale atto comporta la decadenza dal diritto, anche nel caso in cui la riserva venga successivamente annotata nel registro di contabilità dopo la sottoscrizione di atti precedenti privi di contestazioni

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere ([clicca qui](#))

*** **

ANAC: IL MANCATO VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO RILEVA AI FINI DELL'ESCLUSIONE DALLE GARE

Con il comunicato n. 6 del 24 marzo 2026, l'ANAC ha chiarito che il mancato versamento del contributo unificato dovuto nei giudizi amministrativi, civili e tributari integra una violazione di natura tributaria, in coerenza con l'orientamento prevalente della giurisprudenza.

Tale omissione, ove accertata, assume rilievo ai fini della verifica del possesso dei requisiti generali previsti dal d.lgs. n. 36/2023 e può configurare una causa di esclusione dalle procedure di affidamento, sia in presenza di violazioni fiscali gravi definitivamente accertate sia non definitivamente accertate, ai sensi degli artt. 94, comma 6, e 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Comunicato ([clicca qui](#))

*** **

GARE TELEMATICHE: ANAC SU MARCATURA TEMPORALE E RISPETTO DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Con la delibera n. 90/2026, l'Autorità Nazionale Anticorruzione si è pronunciata in merito al rispetto del timing di gara nelle procedure telematiche e, in particolare, alla rilevanza della marcatura temporale ai fini dell'ammissibilità dell'offerta, ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 36/2023.

È stato richiesto di verificare la corretta individuazione del termine per la marcatura temporale delle offerte, con riferimento all'ora locale italiana, nonché la legittimità dell'esclusione di un operatore economico che aveva apposto la marcatura oltre tale termine.

L'ANAC ha ritenuto corretta l'individuazione del termine fissato dagli atti di gara, pari alle ore 13:00 (ora locale italiana – UTC+01:00), rilevando la coerenza tra bando, avviso pubblicato in GUUE e disciplinare.

L'Autorità ha inoltre evidenziato che la marcatura temporale, nelle procedure telematiche, attesta con certezza il momento di "chiusura" dell'offerta, garantendone integrità, immodificabilità e tracciabilità, e assolve una funzione equivalente alla "chiusura della busta" nelle procedure tradizionali.

Alla luce di tali considerazioni, è stato ritenuto che la violazione del termine per l'apposizione della marcatura temporale comporti l'esclusione dalla gara, in applicazione dei principi di parità di trattamento e di autoresponsabilità dei concorrenti.

È stato altresì chiarito che tale esclusione non contrasta con il principio di tassatività delle cause di esclusione, trattandosi di un adempimento doveroso e funzionale alla corretta partecipazione alla procedura.

L'Autorità ha infine richiamato il dovere della stazione appaltante di compiere gli opportuni accertamenti volti a stabilire con certezza la data e l'orario della marcatura temporale apposta sull'offerta.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera ([clicca qui](#))

*** **

Focus Giurisprudenza

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 31/03/2026, N. 2635

Con la sentenza n. 2635/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di subappalto qualificante e limiti al soccorso istruttorio nelle procedure di gara, con riferimento all'applicazione degli artt. 10, comma 2, e 101 del d.lgs. n. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di appalto integrato, deducendosi l'illegittima ammissione dell'aggiudicatario al soccorso istruttorio nonostante la mancata esplicita indicazione, nel DGUE, della natura qualificante del subappalto relativo a una categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria, nonché l'incongruità dell'offerta.

In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il ricorso al soccorso istruttorio previa disapplicazione della clausola escludente della lex specialis, in quanto reputata nulla per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, ed ha ritenuto non sindacabile il giudizio di congruità dell'offerta.

Il Consiglio di Stato ha invece accolto l'appello, affermando che, in presenza di categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria, la dichiarazione di ricorso al subappalto qualificante costituisce requisito di partecipazione che deve essere espressamente resa nel DGUE a pena di esclusione, non essendo sanabile mediante soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

È stato evidenziato che la mancata o generica indicazione della natura qualificante del subappalto non integra una mera irregolarità formale, ma una carenza sostanziale afferente ai requisiti di partecipazione, non suscettibile di integrazione postuma, in quanto incidente sulla configurazione del concorrente e sulla verifica dei requisiti stessi.

Il Collegio ha inoltre escluso la nullità della clausola della lex specialis che impone tale onere dichiarativo, ritenendola conforme al sistema del Codice e compatibile con l'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, anche alla luce del comma 3 della medesima disposizione.

In riforma della sentenza di primo grado, è stata quindi dichiarata l'illegittimità dell'ammissione dell'aggiudicatario e disposta la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno per equivalente in favore dell'appellante.

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)

*** **

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24/03/2026, N. 2466

Con la sentenza n. 2676/2026 il Consiglio di Stato si è pronunciato in materia di attribuzione di punteggi premiali nelle gare pubbliche e di applicazione del meccanismo del cumulo alla rinfusa, con riferimento agli artt. 65, 67 e 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023.

La vicenda trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di una procedura di gara, nell'ambito della quale al concorrente secondo classificato non erano stati attribuiti i punteggi premiali relativi alla certificazione della parità di genere, in quanto posseduta dal consorzio ma non dalle consorziate designate per l'esecuzione.

In primo grado il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il consorzio, quale unico soggetto concorrente, dovesse beneficiare del punteggio premiale in forza del possesso diretto della certificazione e dell'applicazione del principio del cumulo alla rinfusa di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello, affermando che il meccanismo del cumulo alla rinfusa, previsto dall'art. 67, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, opera con riferimento ai soli requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'ammissione alla gara e non è estensibile ai requisiti premiali.

È stato evidenziato che la certificazione della parità di genere, quale criterio di valutazione dell'offerta ai sensi dell'art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, incide sulla qualità della prestazione e deve essere posseduta dai soggetti che eseguono concretamente le prestazioni, non essendo ammissibile un trasferimento automatico dal consorzio alle consorziate esecutrici.

È stato inoltre rilevato che l'eventuale utilizzo del requisito premiale tramite avvalimento richiede la stipula di un apposito contratto ai sensi dell'art. 104 del d.lgs. n. 36/2023 e la concreta messa a disposizione delle relative risorse.

In riforma della sentenza di primo grado, è stato quindi respinto il ricorso originario, con conseguente conferma della legittimità degli atti di gara

Per una lettura integrale della sentenza, [clicca qui](#)